



STUDIO
PATRIZIA FILIPPI
Esperto contabile e revisore legale

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA	
17 GIU. 2025	
numero di protocollo	
A - 3357	

Spett.le
Comunità della Valle di Cembra (Tn)

Oggetto: parere del Revisore dei Conti delibera "Articoli 175 e 193 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio del bilancio di previsione 2025-2027."

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle di Cembra, sottoposta al revisore dei conti e relativa alla ""Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio del bilancio di previsione 2025-2027 - Articoli 175 e 193 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000".

La sottoscritta dott.ssa Patrizia Filippi, a cui con deliberazione consiliare n. 4/2024, sono state attribuite le funzioni di revisione economico finanziaria del Comunità della Valle di Cembra, ho esaminato la proposta di deliberazione consiliare del Comunità della Valle di Cembra" gli "Articoli 175 e 193 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 – salvaguardia degli equilibri di bilancio del bilancio di previsione 2025-2027";

Vista la L.P. 18/2015;

Visto il D.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e succ. modifiche e integrazioni;

Visto il Codice Enti Locali;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità della comunità di valle;


Visti i pareri favorevoli, espressi per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile del provvedimento, dal Responsabile dell'ufficio ragioneria

Premesso che:

a) l'art. 175 comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

b) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera



STUDIO
PATRIZIA FILIPPI
Esperto contabile e revisore legale

a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso riaccertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

I) le iniziative necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

II) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

III) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo".


c) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

CONCLUSIONE

visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il Revisore Unico:

- analizzata la variazione proposta;
- preso atto dell'assenza di debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- sussistono le condizioni stabilite dal comma 3-bis, dell'articolo 187, del D.lgs. 267/2000 per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato, essendo, con la presente variazione, garantito il mantenimento degli equilibri di bilancio previsti all'art. 193 del D.lgs. 267/2000;



**STUDIO
PATRIZIA FILIPPI**
Esperto contabile e revisore legale

- è rispettato il pareggio finanziario, nonché gli equilibri di bilancio;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, e relativi allegati

Distinti saluti

Albiano, 17 giugno 2025

Il Revisore Unico



